

**DECRETO SALVA ITALIA (D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011)  
LE NOVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE  
Allegato**

Le norme di interesse sono contenute negli articoli 6, 21, 23-ter e 24.

Le principali novità del decreto in materia previdenziale, tenendo anche conto delle modifiche introdotte in sede di conversione, sono le seguenti:

**1. Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate**

Fatta salva la tutela (di carattere generale) derivante dall'assicurazione obbligatoria INAIL, che riguarda gli infortuni sul lavoro (caratterizzati da causa violenta) e le malattie professionali (tutte quelle indicate dall'art.10 del d.lgs. 38/2000 o comunque certamente riconducibili a una "causa di lavoro" e non caratterizzate da causa violenta), vengono **eliminati** tutti gli istituti previdenziali, peculiari del settore pubblico, relativi alle cause di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata (da non confondersi con la pensione di inabilità, che non è stata toccata dalla riforma ed è cosa diversa: la pensione privilegiata è quella finora spettante, indipendentemente dagli anni di servizio, al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio).

Sono fatte salve le seguenti tassative eccezioni:

- personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
- personale (di qualunque p.a.) che avesse già in corso detti procedimenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (la data è il 6.12.2011; riteniamo sufficiente la presentazione della domanda);
- personale per il quale alla stessa data (6.12.2011) non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda (ricordiamo che per il riconoscimento della causa di servizio il termine è di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente abbia avuto conoscenza dell'infermità; per l'equo indennizzo, il termine è non oltre sei mesi data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio da cui sia derivata una menomazione permanente o da quando si è verificata detta menomazione);
- procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della stessa data (l'ente è tenuto a iniziare d'ufficio il procedimento quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per una certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e queste possano divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica psichica o sensoriale).

E' dubbio se la norma, che ha abrogato l'istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, possa incidere anche sulle clausole contrattuali che individuano un particolare regime giuridico ed economico per le relative assenze (il dubbio nasce dal fatto che per l'applicazione di queste clausole contrattuali potrebbe ritenersi comunque sufficiente la prova certa della loro riconducibilità a una "causa di lavoro", indipendentemente dallo svolgimento del vecchio procedimento per l'accertamento della causa di servizio); se così fosse, se cioè si dovesse ritenere che la norma abbia fatto venir meno un presupposto essenziale per l'operatività di quelle clausole contrattuali, l'efficacia dell'art.22 del CCNL 6.7.1995, almeno per quanto riguarda le malattie derivanti da causa di servizio, sarebbe destinata ad esaurirsi; non cambia nulla, invece, per gli infortuni sul lavoro e per quanti abbiano già ottenuto (o riusciranno ad ottenere, sulla base delle eccezioni sopra esaminate) il riconoscimento della causa di servizio.

## **2. Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**

Il pacchetto delle misure in materia pensionistica è assai corposo e rappresenta una vera e propria riforma.

Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l'applicazione, **dal 1° gennaio 2012**, del sistema contributivo, **pro rata**, per tutti i lavoratori, la sostanziale modifica dei requisiti di accesso alle diverse tipologie di pensione e la **soppressione dell'INPDAP**, con il conseguente trasferimento dei rapporti previdenziali di tutti i dipendenti pubblici (almeno per quanto riguarda le pensioni) all'INPS.

Scendendo più nei dettagli, dalle norme contenute in questo articolo si configurano due scenari; il primo, più complesso, relativo alla transizione dalle vecchie alle nuove regole; il secondo relativo a quella che il governo ha definito come la disciplina "a regime" ma che, in realtà, riguarda tutti i soggetti per i quali il primo accredito contributivo sia stato effettuato dopo il 31.12.1995, ai quali si applicherà interamente il sistema contributivo.

Chi fosse interessato a conoscere innanzitutto le esclusioni dalla nuova disciplina può saltare direttamente al paragrafo 2.1.5.

### **2.1. LA TRANSIZIONE**

#### **2.1.1. Passaggio al contributivo (art.24, comma 2).**

Dal 1° gennaio 2012 viene generalizzato, secondo il meccanismo *pro rata*, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni; questo significa che, relativamente all'anzianità successiva al 31.12.2011, l'importo della pensione sarà determinato con il sistema contributivo.

La novità riguarda, essenzialmente, coloro che, avendo cominciato a versare contributi prima del 1978, avevano fino ad oggi mantenuto il più generoso metodo retributivo; come già detto, il nuovo

meccanismo varrà dal 2012; quindi, per chi ha iniziato a versare contributi prima del 1978, tutti gli anni di lavoro fino al 2011 saranno sempre calcolati con il sistema retributivo.

In questi contributi vanno calcolati anche i riscatti, quelli figurativi e le ricongiunzioni. Chi andrà in pensione nel 2019 con 42 anni e tre mesi di contributi (*avendo quindi maturato 18 anni prima del 1995 e 34 anni prima del 2012*) avrà una pensione calcolata per l'81% con il sistema retributivo e per il restante 19% in base ai contributi versati dal 2012 al 2019. In questo modo, il trattamento pensionistico **non sarà molto diverso rispetto alla precedente disciplina**.

Non cambia nulla, invece, per chi era nel regime misto (tutti coloro che alla data del 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contributi); infatti, per questo personale, **si applicava già il sistema contributivo sull'anzianità maturata a decorrere dall'1.1.1996**.

Come si vedrà più avanti, per non subire penalizzazioni in caso di pensione anticipata, a partire dal 2012, serviranno almeno 62 anni di età; chi, avendo la necessaria (oggi aumentata) anzianità contributiva, potrà accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni, avrà, sulla quota di trattamento pensionistico relativa all'anzianità contributiva maturata prima dell'1.1.2012 una decurtazione che, nel testo originario del decreto, era pari al 2% dell'assegno per ogni anno di anticipo. Ad esempio, decidendo di andare in pensione anticipata a 58 anni e avendo maturato i requisiti, la quota dell'assegno di pensione relativa alla anzianità contributiva antecedente l'1.1.2012 sarebbe stata ridotta dell'8% (ipotizzando, al pensionamento, un'età "piena"). Nel testo definitivo, corretto da un emendamento governativo, questa riduzione è stata ammorbidita: nei primi due anni di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni di età il taglio dell'assegno viene ridotto dal 2% all'1%; quindi, nell'esempio fatto, la riduzione sarebbe del 6%.

Anche il conteggio della pensione col metodo contributivo verrà modificato; il legislatore vuole infatti favorire il più possibile la permanenza al lavoro (fatti salvi eventuali limiti previsti in specifici settori) ed **ha quindi previsto come età massima di calcolo** (almeno per ora) **i 70 anni**; il relativo coefficiente di trasformazione è stato, per questo, esteso fino a 70 anni (v. art.24, commi 4 e 16). Questo vuol dire che l'assegno sarà più leggero per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia dei 70 anni, anche per la parte calcolata col metodo contributivo (detto per inciso, anche in questo caso si prevede l'adeguamento alle aspettative di vita, biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello del 2019).

### **2.1.2. Abolizione delle finestre (art.24, comma 5).**

Con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità del sistema, scompare il meccanismo delle finestre di decorrenza della pensione (12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi) previsto dal DL 78/2010 a partire dal 2011, che allungava, di fatto, i tempi per l'accesso al pensionamento.

**Il periodo sarà però assorbito nei nuovi requisiti pensionistici** (v. appresso) che, ad esempio, per la vecchiaia saranno pari, dal 2012, a 66 anni (65 anni attuali più 12 mesi di finestra). Gli autonomi andranno in pensione a 66 anni e mezzo (andavano a 65 ma a questi si aggiungevano già i 18 mesi di attesa di finestra mobile).

Essendo state abolite le finestre, **si dovrebbe poter andare in pensione il mese dopo la maturazione dei requisiti**.

La novità riguarda solo quanti matureranno i requisiti pensionistici a partire dall'1.1.2012; **per chi maturerà i requisiti entro il 31.12.2011 continua ad applicarsi il sistema della finestra mobile**.

### **2.1.3. Pensioni di anzianità - abolizione delle quote - nuovi requisiti di accesso (art.24, commi 3, 10, 11 e 20).**

Vengono abolite le attuali "quote", e, conseguentemente, le pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse; ricordiamo che per il 2012 il presupposto per il pensionamento di anzianità sarebbe stato identico a quello del 2011 ("quota" 96, ossia 60 anni di età + 36 anni di contributi oppure 61 anni di età e 35 anni di contributi).

Coerentemente, non si parla più di pensione di anzianità ma di **pensione anticipata** (rispetto all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria) che potrà essere **conseguita esclusivamente** in base ai requisiti indicati ai commi 10 e 11 dell'art.24 (fatto salvo quanto stabilito nei commi 14, 15-bis, 17 - quest'ultimo riguarda, però, i soli lavori usuranti - e 18).

L'accesso "anticipato" alla pensione è consentito, **dal 2012** (quindi, per chi matura i requisiti a decorrere dall'1.1.2012), **con un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne**, da adeguarsi alla aspettative di vita.

Tali requisiti contributivi **sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.**

E', inoltre, prevista una penalizzazione, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento **rispetto all'età di 62 anni**: nei primi due anni di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni di età il taglio dell'assegno sarà dell'1%; per gli ulteriori anni di anticipo, il taglio sarà del 2% (nel testo originario la penalizzazione era sempre del 2%).

Nel caso in cui l'età, al pensionamento, non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Questo dovrebbe rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello ordinario di vecchiaia.

<b>Pensione anticipata Uomini</b>	
Anno 2012	42 anni e 1 mese
Anno 2013	42 anni e 2 mesi
Dall'anno 2014	42 anni e 3 mesi
<b>Pensione anticipata Donne</b>	
Anno 2012	41 anni e 1 mese
Anno 2013	41 anni e 2 mesi
Dall'anno 2014	41 anni e 3 mesi

I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, ai quali si applica interamente il sistema contributivo, potranno accedere alla **pensione anticipata**, con **63 anni di età e una anzianità contributiva di 20 anni, purché** l'ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a **2,8 volte l'assegno sociale** (art.24, comma 11).

Anche sulle pensioni anticipate inciderà il meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita introdotto dalle recenti manovre finanziarie (DL 78/2010 e DL 98/2011), determinando, nei fatti, un obbligo di anni di lavoro via via maggiore nel tempo (art.24, commi 12 e 13). Rispetto al meccanismo previsto dal DL 78/2010, a partire da quello successivo al 2019, gli aggiornamenti saranno effettuati a cadenza biennale (prima era triennale). **L'adeguamento opera su tutti i requisiti anagrafici, nonché sul requisito contributivo del comma 10.**

In sostanza, in sede di prima applicazione, cioè dal 2013, si andrà in pensione **3 mesi più tardi, rispetto ai requisiti**; il secondo adeguamento sarà effettuato con decorrenza 1° gennaio 2016, con uno slittamento per accedere al pensionamento che dovrebbe essere pari a 3/4 mesi. Stesso adeguamento (dovrebbero essere sempre 3/4 mesi) verrà effettuato nel 2019 e poi ci sarà un ulteriore adeguamento ogni due anni fino al 2050.

Rispetto al quadro così delineato, il testo convertito in legge (comma 15-bis lettera a), prevede una ulteriore novità, valida, però, **per i soli lavoratori dipendenti del settore privato** (espressione riferibile ai dipendenti delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali): **in via eccezionale**, sarà possibile per i predetti lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 andare in "*pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni*". Il beneficio riguarda, in sostanza, i dipendenti del settore privato che, al 31.12.2012, avranno, come minimo, 35 anni di contributi e 61 anni di età o 36 anni di contributi e 60 anni di età (visto che, come già detto, per il 2012 doveva essere rispettata quota 96).

Nell'applicazione dell'art.72, comma 11 del DL 112/2008 (che fino ad oggi permetteva alle amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti pubblici al raggiungimento dei 40 anni di anzianità), **gli Enti dovranno tener conto dei nuovi requisiti minimi di accesso al pensionamento anticipato** (art.24, comma 20); sul piano squisitamente gestionale, sembra anche opportuno considerare che ove il soggetto non abbia almeno 62 anni di età sarebbe pesantemente penalizzato (anche se il testo definitivo ha attenuato l'impatto di questa penalizzazione).

L'art.24, comma 20 fa comunque salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del decreto (quindi, quelli adottati fino al 5.12.2011) anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

#### **2.1.4. Pensione di vecchiaia - requisiti di età e di anzianità contributiva (art.24, commi 4, 6, 7).**

L'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del **settore privato** (la novità riguarda le dipendenti delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali) viene alzata a **62 anni** (63 e sei mesi per le lavoratrici autonome, comprese quelle iscritte alla gestione separata INPS) **dal 1° gennaio 2012**. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene, nel settore privato, entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età di 62 anni all'età di 70 anni vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni (art.24, commi 4, 6-lettera a).

Da notare che la tutela prevista dall'art.18 della L.300/1970 opererà fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

Si tenga presente, però, che il testo definitivo (comma 15-bis lettera b) prevede che le dipendenti del settore privato possano eccezionalmente andare in pensione di vecchiaia a 64 anni se, al 31 dicembre 2012, avranno almeno 20 anni di contributi e 60 anni d'età (fermo restando che, se più favorevole, si applica il regime risultante dall'applicazione del comma 6, lettera a).

Per i lavoratori e per le lavoratrici **dipendenti da amministrazioni pubbliche**, serviranno, dal 2012, 66 anni di età per andare in pensione di vecchiaia ordinaria (art.24, comma 6-lettera c) e la fascia di flessibilità, con applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione, è compresa, ai sensi dell'art.24, comma 4, **tra 66 anni e 70 anni** (si noti che il requisito sarebbe stato di 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, già in forza dell'art.12, comma 12-sexies del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010).

Come già detto, a tutti i requisiti anagrafici si applicano gli ulteriori aumenti della speranza di vita già previsti dall'art.12 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, e dall'art.18 del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, il primo con decorrenza dal 2013 (3 mesi) e il secondo dal 2016 (3/4 mesi).

**In ogni caso, per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni (art.24, comma 9).**

Per i dettagli sull'evoluzione dell'età pensionabile, si veda lo specchietto seguente nel quale abbiamo ipotizzato due adeguamenti pari a 4 mesi ciascuno nel 2016 e nel 2019 e uno di 3 mesi nel 2021.

Confermato **il requisito minimo dell'anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia** (art.24, comma 7); la pensione sarà corrisposta a condizione che il suo importo risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il predetto importo soglia, pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

**Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo per i soggetti in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.**

Anni	Età uomini	Età donne pubblico impiego	Età donne settore privato	Adeguamento complessivo alle aspettative di vita
2012	66	66	62	-
<b>2013</b> <i>(1° adeguamento)</i>	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	3 mesi dei quali di adeguamento
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	3 mesi dei quali di adeguamento
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	3 mesi dei quali di adeguamento
<b>2016</b> <i>(2° adeguamento)</i>	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	7 mesi dei quali di adeguamento (3 + ulteriori 4)
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	7 mesi dei quali di adeguamento (3 + ulteriori 4)
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	7 mesi dei quali di adeguamento (3 + ulteriori 4)
<b>2019</b> <i>(3° adeguamento)</i>	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	11 mesi dei quali di adeguamento (7 + ulteriori 4)
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	11 mesi dei quali di adeguamento (7 + ulteriori 4)
<b>2021</b> <i>(4° adeguamento, primo biennale)</i>	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	14 mesi dei quali di adeguamento (11 + ulteriori 3)

Concludiamo osservando che il nuovo sistema sembra aver superato, almeno per coloro che matureranno i requisiti dopo l'1.1.2012, anche l'istituto del **trattenimento in servizio** previsto dall'art.16 del d.lgs. 503/1992 (non solo non se ne fa menzione, ma i nuovi requisiti di accesso e la formula utilizzata dall'art.24, comma 3, che afferma l'esclusività dei nuovi requisiti per l'accesso alla pensione sembrerebbero incompatibili con ogni diversa previsione).

Sono stati aumentati di un anno (art.24, comma 8) anche i requisiti anagrafici di accesso agli assegni previsti dall'art.3, comma 6 della L. 335/1995 (assegno sociale), dall'art.10 della L. 381/1970 (pensione sociale per sordi ultra sessantacinquenni) e dall'art.19 della L. 118/1971 (pensione sociale per mutilati e invalidi civili).

### **2.1.5. Personale escluso (art.24, commi 3, 14, 15-bis)**

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento stabiliti dalla precedente normativa entro il **31 dicembre 2011**, sia per quanto riguarda l'anzianità che per quanto riguarda la vecchiaia, potranno andare in pensione con **i limiti precedenti**.

Si applicano anche le finestre mobili di decorrenza previste dalla precedente disciplina.

La norma prevede una apposita **certificazione dell'ente previdenziale** di appartenenza, su istanza dell'interessato, circa il raggiungimento di detti requisiti.

Ricordiamo, brevemente che i requisiti vigenti fino al 3.12.2011 sono i seguenti:

#### **Pensione di anzianità**

- 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 anni di contributi;
- indipendentemente dall'età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

#### **Pensioni di vecchiaia liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto:**

- 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio (per i titolari di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992);

#### **Pensioni di vecchiaia liquidate secondo il sistema contributivo:**

- 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi;
- 61 anni di età e almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l'importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- 57 anni di età e 5 anni di contribuzione (con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l'importo dell'assegno sociale) per chi ha maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Ricordiamo, inoltre, che:

- per quanto riguarda le **pensioni anticipate**, il testo definitivo (comma 15-bis lettera a) prevede che, **in via eccezionale**, sarà possibile per i lavoratori del settore privato che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 andare in "*pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni*". Il beneficio riguarda, in sostanza, tutti coloro che al 31.12.2012 avranno come minimo, 35 anni di contributi e 61 anni di età o 36 anni di contributi e 60 anni di età (visto che, come già detto, per il 2012 doveva essere rispettata quota 96);

- per quanto riguarda le **pensioni di vecchiaia delle donne del settore privato**, il testo definitivo (comma 15-bis lettera b) prevede che le donne possano ancora andare in pensione di vecchiaia a 64 anni se, al 31 dicembre 2012, avranno almeno 20 anni di contributi (fermo restando che, se più favorevole, si applica il regime risultante dall'applicazione del comma 6, lettera a).

Sono infine esclusi dall'applicazione dei nuovi requisiti (art.24, comma 14):

- i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243: la norma consente di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di **anzianità**, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni alle lavoratrici dipendenti che optino per il sistema contributivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**;
- nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, i soggetti indicati nelle lettere da a) a e) del citato comma 14, anche se matureranno i requisiti dopo il 31.12.2011; le fattispecie non sembrano poter interessare le Camere (riguarda la sola Unioncamere, invece, la fattispecie indicata nella lettera e): lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, **abbiano in corso** l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133; da notare che, in base alla norma, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011 e che, dalla data di entrata in vigore del DL sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla citata lettera e).

#### **2.1.6. Abolizione di privilegi e contributo di solidarietà (art.24, comma 21 e 31-bis)**

Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all'incidenza di tali regole di favore (non sembra che la norma possa interessare le Camere). Nel testo definitivo è stato introdotto un ulteriore contributo di solidarietà del 15% per le pensioni oltre i 200 mila euro (comma 31-bis); esso inciderà sulla parte eccedente i 200 mila euro e varrà fino al 31 dicembre 2014 (perché la norma modifica l'art.18, comma 22-bis del DL 98/2011).

### **2.1.7. Totalizzazione (art.24, comma 19).**

Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando a partire dal 2012 il requisito minimo di tre anni di contribuzione fino ad oggi necessario per poter procedere alla totalizzazione.

### **2.2. SISTEMA A REGIME (art.24, commi 9 e 11).**

Stando alle indicazioni governative, il sistema previdenziale **sarà a regime a partire circa dal 2035**; si baserà su pensioni **totalmente contributive**, seguirà il modello della capitalizzazione virtuale e sarà caratterizzato dalla flessibilità del pensionamento, data da coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (saranno previste correzioni rispetto all'età minima di accesso soltanto per i lavori usuranti).

Per acquisire il diritto alla **pensione di vecchiaia**, in quello che il governo definisce come "sistema a regime" (anche se forse sarebbe meglio dire "*sistema applicabile a tutti coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 31.12.1995*"), saranno necessari una anzianità contributiva di **20 anni e almeno 67 anni di età** (art.24, comma 9), purché l'importo della pensione risulti non inferiore ad almeno **1,5 volte l'assegno sociale** (soglia indicizzata). Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di **70 anni di età** e di una anzianità contributiva di almeno **5 anni**.

Per poter accedere alla **pensione anticipata**, saranno invece necessari almeno **63 anni di età e** una anzianità contributiva di **20 anni, purché** l'ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a **2,8 volte l'assegno sociale** (art.24, comma 11).

In un sistema contributivo puro, ai fini dell'anzianità contributiva non dovrebbero essere considerati né il riscatto del titolo di studio né la contribuzione volontaria (essi dovrebbero contare, invece, ai fini della misura della pensione). Usiamo il condizionale perché le nuove previsioni non specificano nulla al riguardo.

Queste nuove regole saranno applicate uniformemente a tutti i lavoratori e dovrebbero incoraggiare la permanenza in attività. Naturalmente, si deve tener conto, anche in questo caso, del meccanismo di progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici alle aspettative di vita, che, ricordiamo, **riguarda tutti i nuovi requisiti anagrafici** (e il requisito contributivo del comma 10), così come espressamente previsto dall'art.24, comma 12.

Sempre nel cosiddetto "*sistema a regime*", dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al PIL procapite.

### **2.3. VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI (art.24, comma 25, modificato in sede di conversione)**

In conseguenza del vincolo finanziario stringente operante sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessità di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio, nel testo originario del decreto era stato inserito, per il biennio 2012-2013, il blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo.

Era, come è noto, uno dei punti più controversi dell'intera manovra ed infatti è stato modificato in sede di conversione; il nuovo testo, prevede la rivalutazione automatica totale per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro) sia per il 2012 che per il 2013. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Inoltre, come già detto, è stato introdotto un contributo di solidarietà del 15% per le pensioni oltre i 200 mila euro (comma 31-bis); esso inciderà sulla parte eccedente i 200mila euro e varrà fino al 31 dicembre 2014 (perché la norma modifica l'art.18, comma 22-bis del DL 98/2011).

### **3. Soppressione dell'INPDAP (art.21).**

In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dall'1.1.2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS.

Dal punto di vista pratico, per il personale e per le amministrazioni non cambia sostanzialmente nulla, soprattutto in questa prima fase, perché, in attesa del perfezionamento del passaggio delle funzioni e del personale restano attivi gli sportelli INPDAP.

### **4. Tetto stipendi p.a. (art.23-ter introdotto da un emendamento governativo)**

L'emendamento governativo al DL 201/2011 ha introdotto anche una norma (art-23-ter) che prevede un tetto massimo per gli stipendi della pubblica amministrazione, pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Più precisamente, un DPCM da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL definirà il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente

o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. IL DPCM potrà anche prevedere eventuali deroghe motivate.

Pur non essendo materia previdenziale, se ne parla perché si tratta di una novità di un certo rilievo.

Nell'applicazione della norma si dovrebbe tener conto di tutte le somme cumulate da uno stesso soggetto, non importa se provenienti da uno stesso organismo o da più enti, o se frutto di più incarichi nel corso dell'anno. Si stabilisce inoltre che chiunque sia chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche se fuori ruolo e in aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità indipendenti, non può *“ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”*. Le risorse così ricavate sono *“annualmente versate al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato”*.